

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

STATUTO

APPROVATO IL 14/12/2018

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

Art. 23 - Direttore responsabile del Fondo

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Banca depositaria

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede.

1. E' costituito il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat (di seguito denominato "Fondo"), in attuazione dell'Accordo Aziendale istitutivo del 1° dicembre 1997 stipulato tra Fiat S.p.A.(ora FCA N.V.), in nome proprio e in nome e per conto delle altre società del Gruppo; detto accordo è stato modificato e integrato dall'Accordo Aziendale del 25 novembre 2010 stipulato tra Fiat S.p.A. (ora FCA N.V.), in nome proprio

e in nome e per conto di Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.) e delle altre società del Gruppo iscritte al Fondo, e l'Associazione Quadri e Capi Fiat; in base a detti Accordi Fiat S.p.A., Fiat Industrial S.p.A. e l'Associazione Quadri e Capi Fiat sono denominate "fonti istitutive".

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Torino.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo è costituito in forma di associazione riconosciuta. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita COVIP).

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Sono soci del Fondo la FCA N.V., la CNH Industrial NV, le Società e i Consorzi da esse controllate o ad esse collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., i Fondi integrativi previdenziali e sanitari, nonché gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito dei Gruppi FCA e CNH Industrial.

2. Sono destinatari i dipendenti appartenenti alla categoria di impiegati e quadri in possesso della qualifica di "Professional" o qualifiche assimilate o individuati in base alla contrattazione collettiva tra le Parti istitutive, i quali hanno in corso con le Società di cui al comma 1 un rapporto di lavoro subordinato e chiedono di aderire al Fondo con adesione volontaria espressa o aderiscono con il tacito conferimento del TFR.

Le richieste delle Società sono valutate dal Consiglio di Amministrazione che, alla presenza dei requisiti, delibera l'ammissione.

3. Conservano altresì la qualità di soci del Fondo le Società e i relativi dipendenti determinati ai sensi del precedente comma 2, nelle quali non sia mantenuta una partecipazione nella misura prevista dal comma 1, previo accordo di conferma dell'adesione. Oltre alle Società e relativi dipendenti determinati ai sensi del precedente comma 2, possono altresì assumere la qualità di soci del Fondo le Società che acquisiscono ex art.2112 c.c. aziende o rami d'azienda da Società socie del Fondo, previo accordo di adesione al Fondo da stipulare con l'Associazione Quadri e Capi Fiat.

Rimangono soci del Fondo i soggetti che esercitano, ai sensi del presente Statuto, la facoltà di sospensione della contribuzione.

Rimangono soci del Fondo i soggetti che, avendo maturato almeno un anno di contribuzione al Fondo al momento del pensionamento, intendano avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo, fino al momento in cui comunicheranno la volontà di fruizione delle relative prestazioni pensionistiche.

Rimangono altresì soci del Fondo i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

4. Sono associati al Fondo anche i destinatari di cui ai precedenti commi che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa di legge vigente in materia.

5. Sono associati al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui al precedente comma 2, per i quali l'aderente faccia espressa domanda.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto differenziata per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi. Detta facoltà di destinare a comparti diversi i versamenti contributivi, può essere esercitata mantenendo uniti il contributo del datore di lavoro e del lavoratore e separando, eventualmente, il solo

flusso di TFR. La destinazione prescelta può essere modificata nel tempo nel rispetto del decorso del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

4. La descrizione della politica di investimento effettivamente attuata, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività è specificata nella Nota informativa.

5. In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Qualora, per effetto del meccanismo di conferimento tacito, al Fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi tre mesi, l'aderente ha facoltà di riallocare detta quota unificandola al comparto in cui risultano investite le altre quote di TFR; decorso detto periodo la posizione, previa comunicazione all'aderente stesso, verrà unificata nel comparto in cui l'aderente aveva destinato le quote di TFR già conferite al Fondo.

7. All'atto dell'adesione il socio deve scegliere il comparto in cui far confluire la propria posizione individuale. Dove non esprimesse nessuna scelta il Fondo identifica un comparto dove far confluire la posizione individuale del socio.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) Spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell'aderente e a carico del datore di lavoro;

b) Spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente:

i) in percentuale dei contributi versati (quota lavoratore, quota datore di lavoro, quota TFR, contributo volontario);

ovvero

ii) una cifra fissa annua da prelevare dalla posizione individuale degli aderenti che non versano contributi al fondo.

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto;

c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio della seguente prerogativa individuale dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) anticipazioni;

d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa.

L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce la misura, i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra i datori di lavoro e gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro; i contributi del soggetto fiscalmente a carico; i contributi del prosecutore volontario; il TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva e successive modificazioni in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo

restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese, dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) e b.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale è rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con

almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art.8 comma 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta alle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, può :

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non

superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata-al venir meno dei requisiti di appartenenza nella misura del 60 per cento o dell'80 per cento o del 100%, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto.

Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di

ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati
- Il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- Il Direttore responsabile del Fondo
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 40 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 20 in rappresentanza dei lavoratori, 20 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale, approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri definiti dalle fonti istitutive.

2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale;
- b) approvazione del bilancio annuale preventivo;
- c) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e loro elezione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 18, comma 1;
- d) determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) elezione dei membri del Collegio dei sindaci;
- f) revoca di amministratori e sindaci;
- g) azione di responsabilità verso amministratori e sindaci;
- h) attribuzione della funzione di Controllo contabile a soggetti esterni e relativa certificazione di bilancio nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
- i) deliberazione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale dei conti per giusta causa;
- l) deliberazione su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o di sua competenza per legge.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del Fondo proposto dal Consiglio di Amministrazione, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica con avviso di lettura con un preavviso comunicato almeno 15 giorni prima della data della riunione. La comunicazione dovrà indicare l'ordine del giorno.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata, con le stesse modalità e nei termini previsti per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da due componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50 per cento più uno dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati intervenuti.

5. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei Delegati. Per la delibera di scioglimento e liquidazione del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambe, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non delegato, ed è sottoscritto dal Presidente.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria potrà essere redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea dei Delegati, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti (di seguito denominati "Amministratori") di cui metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza delle Società socie del Fondo.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i Delegati dell'Assemblea nominati dalle Società eleggono nel loro ambito da tre a sei consiglieri e i Delegati dell'Assemblea eletti dai lavoratori eleggono nel loro ambito, in pari numero, da tre a sei Consiglieri.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione. Qualora tra i componenti dell'Assemblea non sia presente il numero richiesto di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle norme in materia, l'Assemblea, garantendo il rispetto della composizione paritetica del Consiglio, integrerà le candidature al Consiglio di Amministrazione con i nominativi di soggetti abilitati anche al di fuori dei componenti l'Assemblea o dei soci del Fondo. Il meccanismo elettorale dovrà garantire la nomina del numero previsto di soggetti abilitati.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, al momento della loro nomina, decadono da componenti dell'Assemblea. Le sostituzioni in seno all'Assemblea avvengono per i Quadri secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale del Fondo e per le Aziende per nomina diretta.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, l'Assemblea del Fondo in seduta ordinaria dovrà provvedere alla sostituzione.
2. Gli Amministratori nominanti ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a) proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibere attinenti agli indirizzi generali dell'attività del Fondo e alle scelte relative alla gestione delle risorse, alla relativa politica di investimento e alla loro eventuale variazione;
- c) verifica dei risultati della gestione finanziaria;
- d) deliberazioni attinenti all'ammissione delle società socie;
- e) deliberazione in materia di utilizzo delle risorse, comprese quelle conseguenti all'esame delle offerte contrattuali pervenute dai gestori e alla stipula delle convenzioni per l'affidamento delle risorse ai soggetti previsti dalla Legge. La scelta dei gestori per ciascun comparto dovrà essere preceduta dalla definizione formale delle politiche di impiego delle risorse che ne costituiranno strumento di supporto;
- f) deliberazioni in materia di organizzazione e gestione del Fondo, adottando iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con i soci;
- g) proposta, all'Assemblea dei Delegati, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 18, comma 1;
- h) verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e del Direttore Generale responsabile del Fondo, secondo le norme previste;
- i) deliberazioni relative ai trasferimenti, ai riscatti delle posizioni individuali, alle anticipazioni compresa la determinazione delle spese collegate all'esercizio delle medesime prerogative individuali;
- l) proposte di messa in liquidazione del Fondo;
- m) deliberazioni circa la determinazione delle quote di contributi destinate alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo;
- n) deliberazioni in merito ai poteri da attribuire al Presidente;

- o) deliberazioni in materia di informazione periodica ai soci, conformi alle istruzioni della Commissione di Vigilanza;
- p) obbligo di riferire alla COVIP in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- q) scelta della Banca depositaria;
- r) attribuzione incarichi a singoli Consiglieri o a gruppi di Consiglieri per la disamina e l'approfondimento di particolari argomenti o vicende del Fondo;
- s) elezione del Presidente e del vice-Presidente tra i componenti del Consiglio;
- t) proposta all'Assemblea dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- u) predisposizione e proposta all'Assemblea del Bilancio annuale del Fondo;
- v) nomina il Direttore responsabile del Fondo e ne attribuisce i poteri;
- w) approvazione e modifica del Regolamento Elettorale sulla base dei criteri definiti dalle fonti istitutive;
- x) delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente del Fondo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, al Presidente stesso, da almeno due dei consiglieri in carica.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e deve essere convocato dal Presidente con idonea comunicazione, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno sette giorni o, per casi di particolare urgenza, almeno 48 ore prima della data della riunione.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, tenendo conto della necessità che ai fini della validità delle deliberazioni in materia di gestione finanziaria, normativa e amministrativa si richiede la presenza di almeno quattro componenti dotati di requisiti di professionalità di cui all'art. 2 D.M. 15 maggio 2007, n.79 lettere da a) ad f). Per le deliberazioni in materia di comunicazione si richiede la presenza di almeno due componenti dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79 lettere da a) ad f). E' consentita ai componenti del Consiglio e del Collegio dei sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o

videoconferenza, dandone atto a verbale. Dato che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e delle Società socie, così come stabilito dall'art. 5, co. 1, D.Lgs. 252/05, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due citate componenti deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2, co.1 del D.M. lavoro e previdenza sociale n. 79/2007. Il Consiglio d'Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, di cui almeno due - o quattro nei casi di cui sopra - componenti con i requisiti di professionalità di cui all'art. 2 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79 lettere da a) ad f). In caso di parità, si raggiunge con il voto doppio del Presidente.

4. Il segretario deve verbalizzare quanto discusso durante le riunioni del Consiglio e i verbali sono custoditi in un apposito libro vidimato da un notaio.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri a loro imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente – Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. I compiti del Presidente del Fondo sono:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere ogni atto a tal fine necessario non riservato statutariamente ad altri organi;
- eseguire i compiti affidatigli statutariamente o dal Consiglio di Amministrazione;
- trasmettere alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando una nota esplicativa nella quale sia descritto il contenuto della modifica stessa;
- richiedere alla COVIP l'approvazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente il Vice Presidente subentrerà nell'incarico.

Art. 23 – Direttore responsabile del Fondo

1. Il Direttore responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascun comparto in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, per metà in rappresentanza delle Società e per l'altra metà in rappresentanza dei Quadri. Il candidato a Sindaco, che riveste già la carica di rappresentante in Assemblea, decade da questa ultima funzione in caso di elezione.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene mediante nomina da parte dell'Assemblea ordinaria dei Delegati che sceglie i Sindaci attraverso liste elettorali. L'Assemblea ordinaria nomina anche il

Presidente del Collegio dei Sindaci che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non esprime il Presidente del Fondo.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, che, all'atto della nomina, deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di controllo contabile è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

5. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa.

Art. 26– Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte mediante idonea comunicazione, anche a mezzo fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. E' consentita ai componenti del Collegio dei sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni collegiali mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza purchè sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente del Collegio dei sindaci accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto a verbale.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art.6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 – Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art.6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato

dalla relazione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. I lavoratori che ne possono avere diritto, ai sensi del presente Statuto, aderiscono al Fondo con libera scelta individuale. L'adesione avverrà a decorrere dal mese in cui il lavoratore manifesterà la propria volontà di iscrizione (nel caso di assunzione con periodo di prova la richiesta di adesione potrà essere presentata a partire dalla data di assunzione).

4. La raccolta delle adesioni individuali può essere realizzata nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del Fondo, nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive stesse.

L'adesione individuale al Fondo deve essere formalizzata con atto scritto.

5. Oltre alle Società firmatarie dell'Accordo Aziendale istitutivo e successive modificazioni ed integrazioni, le Società che possono assumere la qualità di soci a termini di Statuto aderiscono al Fondo in forma scritta dichiarando di sottoscrivere l'Accordo Aziendale istitutivo e lo Statuto, e successive modificazioni e integrazioni, assumendosi l'impegno di contribuire secondo quanto in essi è stato o sarà stabilito.

6. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

7. La domanda di adesione è presentata per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

8. In caso di adesione mediante conferimento tacito di TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la relazione del revisore o della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, è inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.